

# COMUNE DI BUSCA

Provincia di Cuneo

\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Comunale del Consiglio.

L'anno millenovecentonovantadue, addì ventitrè del mese di Dicembre, alle ore 21,00 nella sede municipale del Comune di Busca.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

|                             |             | Fres. | Ass. |
|-----------------------------|-------------|-------|------|
| 1) DELFINO dr. Teresio      | Sindaco     | P     |      |
| 2) ROSSO Angelo             | Consigliere |       | A    |
| 3) BONO Dario               | "           | P     |      |
| 4) CISMONTI GianMichele     | "           |       | A    |
| 5) PAROLA Carlo Alberto     | "           |       | A    |
| 6) BOCCARDO Alessandra      | "           | P     |      |
| 7) ALFIERI Tommaso          | "           | P     |      |
| 8) GOSSO Luca Bartolo       | "           | P     |      |
| 9) ROSSO Prof. PierCarlo    | "           | P     |      |
| 10) LOVERA Chiaffredo       | "           | P     |      |
| 11) BALLATORE Sergio        | "           | P     |      |
| 12) AIMAR Giuseppe Franco   | "           | P     |      |
| 13) MARTINI Maddalena Maria | "           | P     |      |
| 14) BIMA Aldo               | "           |       | A    |
| 15) FASSINO Giuseppe        | "           | P     |      |
| 16) FLEGO GianMauro         | "           | P     |      |
| 17) AMBROGIO Elio           | "           | P     |      |
| 18) GARINO Marcello         | "           | P     |      |
| 19) STRUMIA Giovanni        | "           | P     |      |
| 20) MALETTTO Maurizio       | "           | P     |      |
|                             |             | 16    | 2    |

Assiste il Segretario Comunale Sig. MAZZOLA Dr. Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. DELFINO Dr. Teresio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- PER relazione del Consigliere ROSSO PierCarlo, Presidente della Commissione Statuto , il quale illustra il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale, descrivendone i punti più salienti;
- Il Consigliere Comunale si sofferma sull'articolo relativo alla decadenza dei consiglieri ed il Consigliere GARINO Marcello propone di eliminare tale parte;
- I Consiglieri Maletto Maurizio e FASSINO Giuseppe, concordano sulla proposta del Consigliere GARINO;
- Il Consigliere Ambrogio precisa che la predisposizione dei regolamenti è costato un lavoro lungo e laborioso, comunque, se verrà rilevata, nel tempo , qualche imperfezione, si provvederà successivamente alle opportune modifiche;
- DATO atto del parere favorevole del Segretario Comunale Capo, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990;
- CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1° - di approvare il regolamento del Consiglio Comunale, nel testo proposto dalla Commissione Statuto e con le modifiche apportate e descritte in narrativa, consistente in N. <sup>45</sup> 45 articoli , il quale viene allegato alla presente deliberazione. (Allegato A).

Il Presente verbale viene firmato, ai sensi dell'art. 301 del T. U. 1915, dal Presidente, dal Membro Anziano presenti alla trattazione dell'oggetto e dal Segretario estensore.

IL PRESIDENTE

f.to: (DELFENO Dr. Teresio)

IL MEMBRO ANZIANO

f.to: (BONO Dario)

IL SEGRETARIO

f.to: (MAZZOLA Dr. Pietro)

\*\*\*\*\*

Su attestazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 18 GEN. 1993 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990, n. 142, per giorni quindici.

La presente deliberazione verrà - è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/3/1993. f.to: MAZZOLA Dr. Pietro

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Regionale di Controllo II prot. n. 50/ Ricevuta dal Co. Re. Co. il 10.2.1993 prot. n. 001286

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 45 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Busca li 3 MARZO 1993

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri:  
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, Legge 8 Giugno 1990, N. 142:  
UFFICIO TECNICO:

UFFICIO RAGIONERIA:

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to: MAZZOLA Dr. Pietro

Favorevole

UFFICIO RAGIONERIA:

Attest.copertura finanz. ai sensi art.  
55-5° comma - legge 142/1990

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Busca,

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

ART. 2

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano colui che ha riportato la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti i candidati.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione del Sindaco e della Giunta, con le modalità di cui all'art. 34 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4

COMPOSIZIONE

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

#### ART. 5

#### COSTITUZIONE

1. Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tal scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla comunicazione del nominativo del Capo-gruppo.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

#### Art. 6

#### Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

#### Art. 7

#### Conferenza dei capi-gruppo

1. Il Sindaco può convocare la conferenza dei capi-gruppo per stabilire la programmazione dei lavori e la predisposizione del calendario inerente l'attività del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga opportuno iscrivere all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione della conferenza può essere avanzata anche dai capi-gruppo consiliari o dalla Giunta Municipale.

#### Commissioni consiliari permanenti

#### Art. 8

#### Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi ed eletti il Sindaco e la Giunta, nomina i componenti delle Commissioni consiliari ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e del relativo Regolamento.

## ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

### Art. 9

#### Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazioni della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

### Art. 10

#### Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le norme del Regolamento:

- a) di propria iniziativa;
- b) per deliberazione della Giunta che fissa altresì il giorno della seduta;
- c) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

### Art. 11

#### Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale.

4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato ai cittadini mediante affissione e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno quattro giorni prima della data stabilita per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
6. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Nel caso di convocazione d'urgenza, almeno 6 ore prima.
7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

#### Art. 12

##### Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Ma nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

#### Art. 13

##### Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. E' da ritenersi invece di 1° convocazione la seduta che segue ad una regolare di prima convocazione la seduta che segue ad una regolare di prima convocazione e che sia stata aggiornata ad altra data.



2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 11;

#### Art. 14 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART. 15 SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche che dovranno essere sottoposte a votazione per alzata di mano.

#### ART. 16 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.)
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### DISCUSSIONE E VOTAZIONE ART. 17 Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.



Art. 18  
Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Nel caso che il Consigliere insista nel suo atteggiamento scorretto il Sindaco può espellerlo dall'aula temporaneamente fino alla conclusione dell'argomento trattato. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta e può richiedere l'intervento della forza pubblica. Ristabilito l'ordine, il Sindaco può riprendere la discussione, o aggiornare la seduta ad altra data.

Art. 19  
Comportamento del pubblico

1. IL pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 20  
PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati.

ART. 21  
SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

## ART. 22

### QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## ART. 23

### FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## ART. 24

### UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione.

#### ART. 25

##### DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### ART. 26

##### VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### ART. 27

##### VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 28

##### IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 29  
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale :debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al seconda comma dell'art. 28 e sono firmati dal Sindaco - presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

ART. 30  
REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive , si considerano come non avvenute , ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 31  
SEGRETARIO- INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri , cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 32

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente, ove esistente, competente per materia; se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di

riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b), e c) - della legge 8. Giugno 1990, N.

142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

#### ART. 33 INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

#### ART. 34 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono data dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

#### ART. 35 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.



2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

#### ART. 36

#### SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### ART. 37

#### SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### ART. 38

#### MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco.

#### ART. 39

#### SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva a quella della loro presentazione, sempre che siano presentate in tempo utile per il loro inserimento nell'ordine del giorno.



2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### ART. 40

#### EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

#### ART. 41

#### VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### TITOLO IV

#### PROCEDURE PARTICOLARI

#### ART. 42

#### PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della Legge 8. Giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.



# CITTA' DI BUSCA

C.A.P. 12022

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0171) 935.215

Prot.n. 1130

Busca, 8.2.1993

Risposta a nota n. 596/480  
del 2.2.1993

AL COMITATO REGIONALE di CONTROLLO  
Sezione di

C U N E O

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 in data 23.12.1992, relativa a:  
"" Approvazione Regolamento Comunale del Consiglio"".

Richiesta di chiarimenti.

In riscontro alla richiesta a margine, si precisa quanto segue:

L'art. 13, 2° comma dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12.6.1991, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24.9.1991, recita:

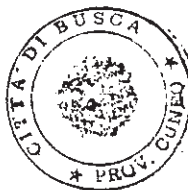
"Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze nelle forme definite dal Regolamento".

Il Regolamento in esame, pertanto, con gli artt. 35 e 36 ha disciplinato quanto previsto dall'art. 13 2° comma dello Statuto Comunale sopra riportato.

Si rileva, peraltro, che, al di là dell'attuazione formale della norma Statutaria, nella sostanza l'interpellanza è regolamentata in modo analogo all'interrogazione, salvo qualche modesta diversità nel suo svolgimento.

Si ribadisce, comunque, che il Consiglio Comunale non poteva esimersi dal disciplinare questo diritto dei Consiglieri Comunali previsto dallo Statuto.

Distinti saluti.



IL SINDACO  
Dr. Teresio DELFINO )  
*[Signature]*